

N. 00169/2011 REG.PROV.CAU.

N. 00323/2011 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

*

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 323 del 2011, proposto da:

xxxxxxxxxx, e xxxxxxxxxxxx rappresentate e difese dagli avv. Rosanna Patta, Gianmarco Tivolacci, con domicilio eletto presso Gianmarco Tivolacci in Cagliari, via Carbonia N.22;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Dipartimento Programmazione Gestione Risorse Umane, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Dirigente Scolastico IV Circolo St. "Furreddu" di Nuoro, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante n. 23; Istituto Nazionale Valutazione Sistema Educativo di Istruzione e Formazione;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento n. 74 del 3.2.2011 emesso dal IV Circolo Didattico Statale "Furreddu" di Nuoro con cui il Dirigente ha negato l'inserimento nell'ordine del giorno della discussione sulla adesione alle prove INVALSI;
- della nota MIUR prot. 3813 del 30.12.2010 nella parte in cui impone a tutti gli insegnanti di partecipare alle fasi della procedura di valutazione INVALSI;
- di ogni altro atto , anteriore e successivo, presupposto, connesso e conseguente.

* *

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2011 il dott. Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

* * *

Considerato che ai sensi dell'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 297/1994, la richiesta presentata da almeno un terzo dei docenti fa sorgere l'obbligo, per il preside o il direttore didattico, di convocare il collegio dei docenti;

Tenuto conto che la norma, in conformità a principi consolidati in materia di funzionamento degli organi collegiali, presuppone che, insieme alla richiesta di convocare il collegio, siano indicati gli argomenti di discussione, essendo evidente che la riunione è sempre finalizzata alla discussione di argomenti posti all'o.d.g.; per cui all'obbligo di convocare il collegio dei docenti si accompagna l'obbligo di inserire all'o.d.g. gli argomenti indicati dai richiedenti;

Considerato, infine, che l'eventuale incompetenza del collegio dei docenti a deliberare sull'oggetto indicato dai ricorrenti è questione che potrà essere esaminata nella detta riunione, e potrà eventualmente costituire motivo di rigetto della mozione presentata dagli stessi, ma non può ritenersi ragione preclusiva alla convocazione dell'organo collegiale;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) **accoglie** la suindicata domanda cautelare e, per l'effetto:

- **sospende** l'efficacia del provvedimento n. 74 del 3 febbraio 2011 del dirigente scolastico del IV Circolo Didattico Statale "Furreddu" di Nuoro
- **dispone** che **il dirigente scolastico competente disponga la convocazione del Collegio dei Docenti** entro cinque giorni dalla comunicazione della presente ordinanza o dalla notifica, se antecedente, fissando la data della riunione entro il mese di aprile in corso.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:

Aldo Ravalli, Presidente

Alessandro Maggio, Consigliere

Giorgio Manca, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 20/04/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)